

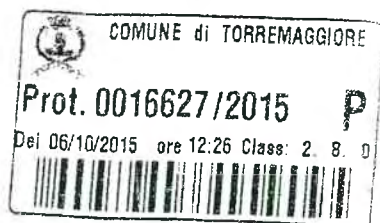


CITTÀ DI TORREMAGGIORE

PROVINCIA DI FOGGIA

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Tel. – Fax 0882 391014 Indirizzo e-mail: comando.pm@comune.torremaggiore.fg.it
COD. FISC. 84000710719 PART.-I.V.A. 00536230717



li, 06/10/2015

SETTORE SEGRETERIA
SETTORE RAGIONERIA
SETTORE CULTURA
SETTORE TECNICO
CORPO POLIZIA LOCALE

E p.c.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
Via Celozzi n.7 - Torremaggiore

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VV.FF. IN CONGEDO
Via Sabotino n.182 - Torremaggiore

ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
Via Ariosto - Torremaggiore



ASSOCIAZIONE GUARDIE AMBIENTALI D'ITALIA
Via Villaglori n.10 - Torremaggiore

ASSOCIAZIONE GUARDIA NAZIONALE A.E.Z.A.
Via Montanara n.81 - Torremaggiore

ASSOCIAZIONE GUARDIE ECOLOGICHE AMBIENTALI
VOLONTARIE CIVILIS - ENGEA
Via Marinelli - Torremaggiore

OGGETTO: Associazioni di volontariato protezionistiche e zoofile riconosciute. –
Trasmissione nota Prefettura di Foggia

Per conoscenza e per quanto di competenza, in allegato si trasmette nota prot.n.31992 del 29/09/2015 della Prefettura di Foggia, relativa all'utilizzo delle Associazioni di volontariato protezionistiche e zoofile riconosciute.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Aldo ALDI)

Prefettura Foggia
Prot. Uscita del 29/09/2016
Numero: 0031992
Classifica. 36.01



Prefettura di Foggia
Ufficio territoriale del Governo
Area I bis - Ordine e Sicurezza Pubblica

Foggia, data del protocollo

Al Signor Presidente della Provincia
FOGGIA

Ai Signori Sindaci della Provincia di Foggia
LORO SEDI

e, per conoscenza

Al Signor Questore

Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri

Al Signor Comandante Provinciale Guardia di Finanza

Al Signor Comandante Provinciale Corpo Forestale Stato

FOGGIA

OGGETTO: Associazioni di volontariato protezionistiche e zoofile riconosciute.

Sul territorio della Provincia insistono numerose associazioni protezionistiche, ambientaliste e zoofile, riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 13 legge n. 349/86, i cui appartenenti ottengono dalla Prefettura la nomina a guardia particolare giurata, ai sensi della Legge n. 189/2004.

Le funzioni delle guardie zoofile, appartenenti alle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, che ottengono dalla Prefettura la nomina a guardia particolare giurata, sono espressamente indicate dall'art. 6 comma 2 della Legge 189/2004 e consistono nella vigilanza sul rispetto della legge stessa e delle altre norme relative alla protezione degli animali da affezione, nei limiti dei compiti attribuiti ai sensi degli artt. 55 e 57 del codice di procedura penale.

Infatti, le guardie particolari giurate, appartenenti alle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute dal Ministero dell'Ambiente rivestono, in virtù della nomina prefettizia, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria con riferimento ai comportamenti relativi agli animali di affezione puniti dal codice penale, quali:

- uccisione di animali (art.544 bis del c.p.)
- maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.)
- spettacoli e manifestazioni che comportino sevizie ad animali (art. 544 quater c.p.)
- allevamento e addestramento di animali destinati al combattimento (art. 544 quinquies c.p.)
- scommesse su combattimenti di animali (art. 544 quinquies c.p.)
- abbandono di animali (art. 727 c.p.)



Prefettura di Foggia
Ufficio territoriale del Governo
Area I bis – Ordine e Sicurezza Pubblica

In sintesi, le guardie giurate riconosciute dal Prefetto, ai sensi della L. 189/2004, secondo il disposto dell'art. 57, comma 3, del c.p.p., sono agenti di P.G. nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, vale a dire che la loro sfera di competenza, in tale veste, riguarda esclusivamente la tutela degli animali di affezione e le stesse possono agire solo quando sono comandate di servizio e nell'ambito territoriale indicato nel decreto prefettizio.

Risulta che in svariate manifestazioni le guardie giurate appartenenti alle predette associazioni vengono utilizzate per servizi che non rientrano in quelli tassativamente indicati dalla legge di riferimento: la circostanza costituisce abuso dell'autorizzazione di polizia da parte delle stesse associazioni e violazione di legge da parte degli Enti che consentono o addirittura commissionano le attività non consentite.

Analoghe considerazioni valgono per le guardie particolari giurate, dipendenti di istituti di vigilanza privata e per gli appartenenti alle associazioni di volontariato iscritte nell'Elenco Regionale Associazioni per la Protezione Civile, di cui alla L.R. 39/1995.

Le guardie giurate dipendenti dagli istituti di vigilanza privata non possono essere utilizzate se non per la custodia di beni mobili ed immobili di privati o enti, nell'ambito di un rapporto contrattuale tra il titolare dell'istituto di vigilanza e il committente il servizio stesso, nei limiti delle previsioni di cui agli articoli 133, 134 e 138 TULPS.

Le associazioni di volontariato, iscritte nell'elenco regionale, possono essere impiegate solo in un quadro di collaborazione con enti e istituzioni, attraverso formali convenzioni, che ne indichino, in maniera chiara, le "regole di ingaggio", le aree di intervento, gli orari "di servizio" e le attività eventualmente svolte: in ogni caso, non possono essere impiegate in attività estranee al loro specifico statuto, come, ad esempio, in supporto alla Polizia Locale in occasione di manifestazioni pubbliche, con compiti di vigilanza (ronde) o di viabilità.

Le stesse associazioni, pertanto, in quanto tali, possono essere impiegate per attività di semplice assistenza, previa apposita convenzione con enti o istituzioni.

In relazione alle GEV (guardie ecologiche volontarie), si precisa che il Ministero dell'Interno, su apposito quesito proposto da questa Prefettura in relazione alle competenze prefettizie richiamate dalla Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2003 e dal Regolamento Regionale n. 4/2006, ha espresso il parere che questa Prefettura, dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti soggettivi in capo ai soggetti interessati, *"debba accogliere la richiesta della locale Amministrazione Provinciale volta ad ottenere l'approvazione della nomina a guardia particolare giurata nei confronti delle guardie volontarie ecologiche da essa utilizzate."*

Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Regolamento citato, la richiesta al Prefetto del decreto di approvazione della nomina a guardia particolare giurata, in favore di coloro che hanno superato detto esame, deve essere rivolta dall'Ente utilizzatore, nella specie dalla Provincia, e non dai singoli interessati, ovvero da associazioni di volontariato a cui questi ultimi appartengono.

Inoltre, il comma 2 dell'art. 10 del Regolamento citato prevede che l'atto di nomina definisca i compiti che ciascuna GEV è chiamata ad espletare in relazione alle diverse normative ambientali, anche in riferimento alle aree tematiche indicate all'art. 6 del Regolamento.

Pertanto, non rileva, in relazione alla nomina ed alla utilizzazione delle GEV, l'interesse delle singole associazioni di volontariato alle quali appartengono le aspiranti GEV, atteso che le stesse, dopo l'approvazione della nomina a guardia giurata, operano esclusivamente, anche se appartenenti ad associazioni di volontariato, alle dipendenze dell'Ente Provincia e nelle specifiche funzioni indicate dal decreto prefettizio.



Prefettura di Foggia

Ufficio territoriale del Governo

Area I bis – Ordine e Sicurezza Pubblica

Un eventuale impiego delle GEV da parte dell'Associazione in tale qualità costituirebbe violazione delle disposizioni normative regionali e abuso della licenza da parte delle GEV medesime.

Si registra, inoltre, una pratica diffusa circa l'utilizzazione impropria delle divise, il cui uso è autorizzato dal Prefetto ai sensi degli articoli 230 e 254 Reg. Esec. TULPS, da parte delle guardie giurate volontarie o dipendenti da istituti di vigilanza o da privati.

Il Ministero dell'Interno è più volte intervenuto sull'utilizzo non legittimo di uniformi, fregi, distintivi da parte di soggetti privati, che svolgono attività di vigilanza privata volontaria o a fini di lucro, che può indurre ad erronee valutazioni da parte della collettività sulle esatte funzioni e appartenenza delle suddette guardie.

In particolare, con le circolari n. 557/PAS/10758.10089.D.(1) del 22 gennaio 2007 e n.557/PAS/U/001526/10089.D.gg(10) del 2 febbraio 2015, il Ministero ha ribadito che l'intento perseguito dagli articoli 230 e 254 Reg. Esec. TULPS, è da un lato quello di impedire qualsiasi confusione tra la vigilanza privata e organi pubblici in servizio di polizia- conformemente al dettato fondamentale rinvenibile negli articoli del TULPS, relativi alla vigilanza privata, che sancisce chiaramente il principio secondo cui le funzioni di polizia sono di esclusiva competenza degli organi pubblici, cui la legge conferisce le relative potestà e compiti e non possono essere esercitate da soggetti privati- dall'altro quello di impedire una percezione di sicurezza, in realtà inesistente, tutte le volte che la divisa assentita dal Prefetto venisse utilizzata per servizi diversi da quelli per i quali è approvata la nomina a guardia giurata.

In sintesi, le divise approvate dal Prefetto per le guardie giurate volontarie o dipendenti di istituti di vigilanza possono essere utilizzate dalle stesse solo ed esclusivamente nello svolgimento dei servizi connessi nella nomina a guardia particolare giurata, con la conseguenza che le guardie giurate zoofile o ambientali non possono utilizzare le divise approvate dal Prefetto se non nell'espletamento delle attività previste rispettivamente dall'art. 6 della L. 189/2004 e dalla Legge Regionale Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2003 e dal Regolamento Regionale n. 4/2006.

L'uso delle divise assentite per le predette guardie in attività anche di rappresentanza, che non costituiscono esercizio delle specifiche funzioni indicate tassativamente dalla legge, costituisce abuso della relativa autorizzazione di polizia.

Le SS.LL. sono invitate ad attenersi scrupolosamente alle direttive impartite in tutti i casi in cui dovesse venire in rilievo l'utilizzazione di guardie giurate volontarie.

Si resta in attesa di assicurazione.

IL PREFETTO
(Firma)

nm

PC